

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

Reccini Mauro
commercialista
revisore contabile

Ripamonti Monica
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20121 Milano
Via Paleocapa, 1



Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che il comma 94 dell'articolo 1 della L. 213/2023 (la legge di bilancio per il 2024) interviene nel panorama normativo delle compensazioni in F24, introducendo un **divieto assoluto di compensazione** per i soggetti che abbiano ruoli scaduti per un ammontare complessivo superiore a 100.000 euro.

IL NUOVO DIVIETO DI COMPENSAZIONE PER RUOLI SUPERIORI A 100.000 EURO

In particolare, la neonata norma dispone che

"i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione [...]. La previsione di cui al periodo precedente cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate".

La norma conclude annunciando che, per verificare se vi siano le condizioni appena descritte, vi saranno controlli preventivi sui modelli F24 (contenenti compensazioni) che potranno bloccare la delega di pagamento (si tratta della fattispecie nota in gergo come "F24 sospeso", introdotta nella legge di bilancio per il 2018).

Dal disposto letterale della norma possiamo quindi desumere le seguenti caratteristiche.

LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Il divieto di compensazione opera **solo** in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione, **non**, quindi, di avvisi bonari oppure di avvisi di recupero di crediti di imposta, di avvisi di liquidazione e di accertamenti non esecutivi per i quali non sia ancora stata notificata la cartella di pagamento.

L'unico modo per compensare senza rischiare sanzioni è estinguere il ruolo (o l'accertamento esecutivo) per intero.

Nemmeno la dilazione in corso ha efficacia a tali fini, posto che la norma è chiara nel prevedere il divieto sussiste se sono ancora dovuti pagamenti e, in un'ottica più generale, "cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate".

Nemmeno il pagamento della prima rata della dilazione dei ruoli fa venire meno il divieto di compensazione. Altrettanto ininfluente, a questi fini, anche la presentazione del ricorso, sebbene il ruolo concerna il terzo delle maggiori imposte accertate. Efficace invece la sospensiva, giudiziale o amministrativa, che quindi rende possibile la compensazione.

Il divieto opera anche per l'eventuale importo di credito eccedente il debito. Se ad esempio un contribuente ha un debito a ruolo di 150.000 euro e un credito di 200.000 euro, non può utilizzare nemmeno i 50.000 eccedenti.

Il divieto di compensazione riguarda ogni tipologia di credito, quindi non soltanto quelli erariali. Per quanto riguarda i debiti, invece, essi devono essere erariali.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI